

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, PEZZATI, MAROLI, CRISTOFORI,
BIANCHI***Presentata il 2 ottobre 1979*

Nuove norme in materia di trattamento previdenziale per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO), avente personalità giuridica di diritto pubblico, come da legge 13 marzo 1958, n. 246, riordinato con la legge 16 agosto 1962, n. 1417 e le modificazioni della legge 27 luglio 1967, n. 661, ha la finalità di corrispondere pensioni di vecchiaia e di invalidità alle proprie iscritte, oltre alla erogazione di prestazioni assistenziali integrative.

All'Ente — elencato tra gli Istituti e Casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza come da tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » — sono iscritte, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, tutte le ostetriche comprese negli Albi dei collegi provinciali. Alla data del 31 dicembre 1978, le iscritte attive (cioè le ostetriche tenute

al versamento del contributo annuo, obiettivamente molto modesto, pari a lire 30.000, di cui lire 25.000 da destinare alla gestione previdenza e lire 5.000 alla gestione assistenza), ammontavano a 15.866 unità, mentre le pensionate a 5.288 unità (4.429 pensionate per vecchiaia e 859 pensionate per invalidità).

Considerata l'esiguità delle pensioni, ferme alla legge 27 luglio 1967, n. 661, la categoria, attraverso la Federazione Nazionale Collegi ostetriche, l'ENPAO e i Collegi provinciali delle ostetriche, da diversi anni stanno operando per ottenere una legge migliorativa dell'attuale irrisorio trattamento previdenziale. In tal senso sono state presentate varie proposte di legge che, nella passata legislatura, un apposito « Comitato ristretto » della XIII Commissione lavoro della Camera dei Deputati aveva provveduto ad unificare in un testo unico dal titolo « Norme transitorie in materia di previdenza delle ostetriche iscritte all'ENPAO ». Su tale testo era

stato raggiunto un accordo di massima, salvo alcuni aspetti, tra i quali quello di fissare o meno una data di scadenza della nuova normativa. Infatti, mentre alcuni sostenevano l'opportunità del passaggio, a breve scadenza, dell'ENPAO all'INPS, non ritenendo sufficienti le garanzie per l'auto-finanziamento futuro dell'Ente, altri rilevavano l'esigenza di far rientrare il riordinamento definitivo dell'ENPAO nell'eventuale riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti.

Allo stato attuale delle cose, tenuto anche conto del parere già espresso dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro favorevoli al mantenimento in vita dell'ENPAO, sembra logico osservare che non vi è alcuna ragione per differenziare la categoria delle ostetriche dalle altre dei liberi professionisti e pertanto non sembra giusto predeterminare per questo Ente una soluzione unilaterale in periodo di generale riordino delle pensioni. La soluzione non può pertanto che essere quella di accantonare, per il momento, il discorso sulla soppressione dell'ENPAO, procedendo alla elaborazione di norme legislative tendenti ad apportare un sensibile aumento delle pensioni con l'ovvio adeguamento degli importi dei contributi a carico delle iscritte (l'Ente non usufruisce di alcun contributo od intervento economico da parte dello Stato). A tal fine non resta che prendere a base i criteri adottati dal Parlamento per il miglioramento del trattamento previdenziale ai geometri iscritti alla Cassa nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei geometri, criteri che dovrebbero in futuro essere estesi a tutti i liberi professionisti. Per la verità va detto che gli organismi professionali della categoria si sono pronunciati ripetutamente per un provvedimento più snello e di più semplice attuazione (esempio contributo annuo in misura unica per ogni iscritta, pensione riferita esclusivamente agli anni di contribuzione eccetera); ma pur di uscire da questa situazione di stasi, ogni soluzione sarà accettata.

Considerata pertanto la improrogabile necessità di rendere giustizia alla benemerita categoria delle ostetriche, la presente proposta di legge intende far proprio (salvo l'aspetto già richiamato della data di scadenza e alcune modifiche più formali che sostanziali), il testo elaborato nella passata legislatura dal « Comitato ristretto » della XIII Commissione lavoro della Camera dei Deputati. Al riguardo si ricorda che tale testo — suffragato dalle valutazioni attuariali del consulente dell'ENPAO e dal parere favorevole della Commissione affari costituzionali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro — è stato presentato il 29 novembre 1978 alla XIII Commissione lavoro dall'onorevole Amelia Casadei, in qualità di Presidente del « Comitato ristretto » e di relatore del provvedimento, con la richiesta dell'assegnazione in sede legislativa. La successiva crisi di Governo e il conseguente anticipato scioglimento delle Camere ne ha interrotto l'ulteriore iter legislativo, per cui oggi, le ostetriche pensionate ENPAO usufruiscono ancora di un umiliante trattamento previdenziale. Da ciò le più che logiche reazioni negative e le più che comprensibili proteste.

Entrando brevemente nel merito dei singoli articoli della proposta di legge, si osserva:

Articolo 1. — Fissa la transitorietà della normativa fino alla emanazione di nuove norme di legge che prevedano criteri unitari per i trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti. Nell'intento di cogliere tutte le volontà politiche e comunque di raggiungere in termini concreti, in modo possibilmente unanime e con rapidità, l'approvazione della proposta, giova far presente che l'articolo 1 va posto in relazione all'articolo 7, ove si fa carico al Governo di presentare entro il 31 dicembre 1982 una relazione al Parlamento, a verifica della prima fase di attuazione della nuova legge e quindi della idoneità dell'Ente a svolgere le proprie funzioni, con valutazioni e proposte circa i trattamenti pensionistici alle ostetriche, per le conseguenti decisioni che il Parla-

mento dovrà trarre, qualora nel frattempo non sia già intervenuto l'adeguamento alla normativa generale dei liberi professionisti.

Articolo 2. — È previsto l'abbassamento del limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia da 65 a 60 anni e la elevazione da 10 a 15 anni dell'anzianità minima di iscrizione per il diritto alla pensione. Inoltre, è lasciata all'ostetrica la facoltà di opzione nel versamento dei contributi fino e non oltre il 65° anno di età e comunque fino ai 40 anni di contribuzione.

Articolo 3. — Prevede la commisurazione del contributo annuo al 10 per cento del reddito professionale, con un minimale di lire 200.000 annue. Viene abolito l'obbligo di iscrizione all'Ente per le ostetriche coperte da altra forma di assicurazione obbligatoria, lasciando tuttavia alle ostetriche già iscritte la possibilità di prosecuzione facoltativa o di richiedere la restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Articolo 4. — Prevede l'aggancio della misura delle prestazioni al reddito professionale denunciato nel quinquennio precedente il pensionamento, con un minimo fissato in lire 1.300.000 annue (100.000 per 13 mensilità). Tale importo per le ostetriche già pensionate al 1° gennaio 1980 è garantito attraverso la elevazione a lire 910.000 annue (70.000 mensili) degli attuali trattamenti e la corresponsione di un assegno integrativo *ad personam* fino al raggiungimento di lire 100.000 mensili per le ostetriche libere professioniste che non perce-

piscano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti o comunque percepiscano trattamenti complessivi di importo inferiore.

Articolo 5. — Prevede la perequazione automatica della pensione in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita. In caso di cumuli con altri trattamenti pensionistici l'aumento legato al caro-vita è dovuto solo una volta a carico della gestione che eroga il trattamento più alto.

Articolo 6. — Detta norme per la denuncia all'ENPAO del reddito professionale e prevede sanzioni per ritardata od omessa denuncia.

Articolo 7. — Come già detto, fissa un termine per la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sull'andamento e sulla economicità della gestione dell'Ente.

Su quest'ultimo aspetto non si può non rilevare che un eventuale aumento degli importi delle pensioni rispetto a quelli indicati nella presente proposta, senza il corrispettivo allineamento dei contributi a carico delle iscritte, determinerebbe un notevole squilibrio finanziario nell'Ente, il quale vedrebbe polverizzate le proprie riserve patrimoniali nel corso di pochi anni, in quanto verrebbe meno la compatibilità finanziaria tra entrate ed uscite.

Resta comunque fuori discussione che il Parlamento non può disattendere ulteriormente le legittime richieste di una benemerita categoria che, anche in virtù dei delicati compiti e doveri che assolve verso la società, ha pure il diritto alla sicurezza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Transitorietà della normativa).

Fino a quando non sarà realizzato il riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, il trattamento di previdenza delle ostetriche attualmente iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti.

ART. 2.

(Condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia).

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età di 60 anni, con almeno 15 anni di contribuzione. Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di età e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta all'Ente la domanda.

ART. 3.

(Misura del contributo).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito

professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potrà essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT, e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovrà essere garantito l'equilibrio finanziario.

L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attività professionale, è tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.

Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non può essere inferiore a lire 200.000 annue.

Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

ART. 4.

(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità).

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a lire 910.000 annue, ripartito in 13 mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepiscano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.300.000 annue, ripartito in 13 mensilità. Sono integrati fino al raggiungimento di tale importo i trattamenti pensionistici, percepiti ad altro titolo, ad esso inferiori.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di lire 1.300.000 annue, ripartito in 13 mensilità, verrà determinato:

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661, tenendo conto di quanto disposto dal secondo comma del presente articolo;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

ART. 5.

(Perequazione automatica).

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potrà essere aumentato, con decre-

to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS.

L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno 12 mesi.

Nei confronti delle ostetriche titolari di più trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al comma precedente o altro analogo aumento collegato al costo della vita, è dovuto una sola volta ed è a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato.

ART. 6.

(Denuncia all'ENPAO del reddito professionale - Sanzioni).

Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

La ritardata od omessa denuncia di cui ai commi precedenti comporta, nel primo caso, il ritardo di mesi sei, e, nel secondo caso, di mesi diciotto nell'acquisizione del diritto a pensione.

ART. 7.

(Relazione del Governo sull'andamento della gestione ENPAO).

Entro il 30 dicembre 1982 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sull'andamento e sulla economicità della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gestione dell'Ente, anche in rapporto alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica, contenente proprie valutazioni sulla idoneità dell'ENPAO ad esercitare le funzioni istituzionali ad esso attribuite per legge, nonché proposte relative alla disciplina ed alla gestione del trattamento previdenziale e pensionistico delle ostetriche.

ART. 8.

(Abrogazioni).

Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma, 33 e 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.